



Autorità Nazionale Anticorruzione

Delibera n. 918 del 2 ottobre 2019

Fascicolo n. 266/2019/F

Oggetto: Indagine concernente l'attività dei Consorzi Stabili operanti in qualità di imprese ausiliarie ex art. 89 del d.lgs. 50/2016, nell'ambito delle procedure di affidamento di lavori pubblici - "Lavori di manutenzione dei fabbricati ferroviari, non interferenti con l'esercizio ferroviario; attività di conduzione e manutenzione degli impianti di riscaldamento e trasloelevatori. Numero di riferimento: DAC0.2016.0016 Lotto 1 Ancona" - Importo appalto: Euro 18.700.000,00 - CIG: 6772521D1E - Stazione Appaltante: RFI.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

Visti il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità Nazionale Anticorruzione;

Vista la relazione dell'Ufficio Vigilanza Lavori

Premessa

L'Autorità, preso atto della partecipazione ricorrente di diversi Consorzi stabili nella qualità di imprese ausiliarie, in diverse gare d'appalto, facendo presupporre, al di là degli specifici approfondimenti di possibile svolgimento, una pressoché contemporanea assunzione di impegni plurimi, ha avviato una specifica attività d'indagine volta a verificare gli impegni assunti dai Consorzi sopra individuati, nella qualità di imprese ausiliarie, nel biennio 2017/2018 e l'effettività del prestito dei requisiti oggetto di avvalimento, in conformità con quanto previsto dall'art. 89, comma 9 del d.lgs. 50/2016, nonché lo svolgimento di specifici approfondimenti per verificare, da parte delle stazioni appaltanti, l'intercorso adempimento delle prescrizioni recate dal comma 9 dell'art. 89 del Codice dei contratti pubblici in tema di trasmissione all'ANAC delle dichiarazioni di avvalimento.

Nell'ambito dell'indagine è risultato ricompreso il Consorzio Stabile [... OMISSIS ...] nella qualità di impresa ausiliaria e i lavori affidati all'impresa ausiliata [... OMISSIS ...], concernenti "Lavori di manutenzione dei fabbricati ferroviari, non interferenti con l'esercizio ferroviario; attività di conduzione e manutenzione degli impianti di riscaldamento e trasloelevatori. Numero di riferimento: DAC0.2016.0016 Lotto 1 Ancona", per un importo dell'accordo quadro pari ad

euro 18.700.000,00, presso RFI.

Avvio dell'istruttoria

Con note prot. n. 9926 del 06.02.2019 e n. 11491 del 12.02.2019 è stato comunicato l'avvio del procedimento istruttorio, volto ad acquisire puntuali elementi conoscitivi e documentali in ordine agli atti sottesi all'aggiudicazione della procedura di gara in oggetto ed alle modalità adottate dall'operatore economico [... OMISSIS ...], risultato affidatario, per la dimostrazione dei requisiti con il ricorso all'avvalimento di quanto messo a disposizione dal Consorzio Stabile [... OMISSIS ...] nella qualità di impresa ausiliaria, nonché a verificare il corretto utilizzo dell'istituto dell'avvalimento, nella fase di esecuzione del contratto, in relazione all'effettività del prestito da parte dell'impresa ausiliaria dei mezzi e requisiti dichiarati in sede di gara ed al rispetto degli adempimenti di cui all'art. 89, comma 9 del d.lgs. 50/2016.

A riscontro di tale nota, risulta pervenuta la comunicazione della Stazione appaltante RFI S.p.a., acquisita al protocollo dell'ANAC al n. 19206 del 07.03.2019, con relativa documentazione allegata, dalla quale si evince l'intercorso affidamento, dei "Lavori di manutenzione dei fabbricati ferroviari, non interferenti con l'esercizio ferroviario; attività di conduzione e manutenzione degli impianti di riscaldamento e trasloelevatori. Numero di riferimento: DAC0.2016.0016 Lotto 1 Ancona", per un importo di contratto riferito al singolo lotto in esame pari ad euro 18.700.000, nell'ambito di una procedura riferita complessivamente a 15 lotti, di importo totale pari ad euro 343.470.000,00, richiedendosi il possesso della qualificazione SOA in relazione alle lavorazioni di cui si compone l'intervento, identificate nelle categorie OG1 per l'importo di euro 11.850.000, OG11 per l'importo di euro 5.150.000 e OS4 per l'importo di euro 1.700.000. La procedura suddetta risulta aggiudicata all'RTI composto dall'impresa [... OMISSIS ...] (mandataria), con [... OMISSIS ...] (mandante), [... OMISSIS ...] (mandante), [... OMISSIS ...] (mandante) e [... OMISSIS ...] (mandante), avvalendosi dei requisiti di qualificazione posseduti dall'impresa ausiliaria Consorzio Stabile [... OMISSIS ...] per la dimostrazione del requisito concernente la categoria OG1-VII, posseduta dall'impresa mandataria nella classifica V al momento dell'aggiudicazione, come da contratto di avvalimento in atti, comportante l'assunzione dell'obbligo dell'impresa ausiliaria, verso l'impresa ausiliata e nei confronti della stazione appaltante, di *"mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto oltre al requisito oggetto di avvalimento, sia all'ausiliata, sia alla Stazione Appaltante per tutta la durata dell'appalto di quanto segue: Know-How tecnologico e commerciale e di tutto lo staff tecnico, come centro di sviluppo, attraverso un costante coordinamento; Il numero di addetti necessari per le varie tipologie di lavoro, assunti con contratto da distacco, quali: n.1 Capo Cantiere, n.1 Operai Specializzati, n.1 Operai Qualificati, n.1 Operai Comuni, n.1 addetto alla Qualità aziendale e alla Sicurezza in cantiere; Le attrezzature necessarie all'esecuzione dell'opera, attraverso contratto di noleggio, quali: Ponteggi Omologati, Gru rotativa, Container alloggio attrezzi e Uffici, Molazze da cantiere, Impastatrice/Betoniere, Macchine da taglio legno/ferro, Martelli demolitori ad aria e/o elettrici, Puntelli varie misure, Badili, secchi, attrezzatura minuta, ecc. vedasi scheda elenco mezzi ed attrezzatura allegato; I mezzi necessari all'esecuzione dell'opera, attraverso contratto di noleggio, quali: Camion con ribaltabile, Escavatori, Mini Escavatori, Furgoni attrezzati, ecc. vedasi scheda elenco mezzi ed attrezzatura allegato"*.

In riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, la stazione appaltante ha in primo luogo dato atto del contenzioso generatosi nella fase di aggiudicazione dei lavori in oggetto, riferendo di una prima aggiudicazione intercorsa in favore dell'impresa [... OMISSIS ...], impugnata dall'impresa [... OMISSIS ...] in qualità di mandataria del suddetto RTI, cui ha fatto seguito, a fronte dell'accoglimento del ricorso presentato presso il TAR competente, l'aggiudicazione dell'appalto alla [... OMISSIS ...], impugnata anch'essa in sede giudiziaria con favorevole accoglimento del ricorso presentato, con ulteriore aggiudicazione dell'appalto a [... OMISSIS ...] in data 02.08.2018 e successiva stipula del relativo contratto in data 10.10.2018.

A fronte di tale aggiudicazione, la stazione appaltante ha riferito di una ulteriore impugnativa da parte della [... OMISSIS ...] dinanzi al Consiglio di Stato, il quale ha accolto la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, con la precisazione che *“ad oggi, risultano pertanto sospesi gli effetti del contratto [... OMISSIS ...] (e lo saranno fino alla decisione nel merito)”* e che l'udienza di merito innanzi al Consiglio di Stato è stata fissata al 4 aprile 2019.

Nel riferire quanto sopra, la stazione appaltante ha ulteriormente evidenziato che *“prima che intervenisse la sospensione degli effetti del contratto sono stati stipulati n. 6 Contratti Applicativi e si è regolarmente proceduto alla consegna delle prestazioni oggetto degli stessi (non ci sono state sospensioni)”*, precisando in particolare che *“il primo verbale di consegna lavori, relativo al Contratto Applicativo 2A, è del 26/10/2018 ...; esclusivamente per i Contratti Applicativi 2A, 4A e SA è stata presentata istanza ed è stato autorizzato il subappalto all'impresa [... OMISSIS ...], con sede in [... OMISSIS ...], Cod. fisco E P. IVA [... OMISSIS ...]”*.

In riferimento a tali contratti applicativi, la stazione appaltante ha, altresì, rilevato che gli stessi *“prevedono l'esecuzione di prestazioni rientranti nella categoria OG 1 classe V”*, producendo al riguardo una tabella che espone un totale dei contratti applicativi pari ad euro 6.404.520,00, nonché informativa in ordine ai SAL emessi sino all'attualità.

Infine, riguardo agli adempimenti degli obblighi di comunicazione riferiti all'avvalimento, ex art. 89, comma 9 del d.lgs. 50/2016, viene fatto espresso rinvio alla documentazione trasmessa in allegato.

A riscontro dell'avvio del procedimento risulta, altresì, pervenuta la comunicazione del Consorzio Stabile [... OMISSIS ...], acquisita al protocollo dell'ANAC n. 21132 del 14.03.2019, con la trasmissione della fattura emessa per il prestito dei requisiti e degli estremi del bonifico effettuato nei riguardi del medesimo, precisando, relativamente alla richiesta di produzione di documentazione contabile comprovante l'effettivo utilizzo di persone e mezzi messi a disposizione dell'impresa ausiliaria, che *“Relativamente alla messa a disposizione di persone e mezzi, non abbiamo ad oggi, ricevuto nessuna richiesta”*.

Infine, risulta pervenuto il riscontro dell'impresa ausiliata [... OMISSIS ...], acquisito al prot. 17575 del 04.03.2019, con il quale, in riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento, nel produrre documentazione atta a confermare l'avvenuto pagamento della fattura sopra riportata nei riguardi del Consorzio stabile ausiliario, in merito all'effettività dell'avvalimento, risulta precisato che *“non vi sono documenti comprovanti la messa a disposizione e l'effettivo utilizzo da parte dell'impresa ausiliata, di persone e mezzi dell'impresa ausiliaria, in quanto l'appalto è stato sottoposto ad ordinanza da parte del Consiglio di Stato di sospensione*

dell'esecutività della sentenza del TAR LAZIO, di cui si allega copia”.

Comunicazione risultanze istruttorie

Con nota prot. 50088 del 20.06.2019, l'Ufficio comunicava ai soggetti interessati dal procedimento le risultanze istruttorie, prospettando che nella fase esecutiva dell'appalto, non vi sia stato, almeno sino all'epoca dei riscontri forniti, alcun apporto dell'impresa ausiliaria, idoneo a supportare l'impresa esecutrice in relazione al possesso della qualificazione SOA richiesta per la partecipazione ai lavori in esame nella categoria OG1-VII classifica, non posseduta per intero dall'impresa ausiliata al momento dell'esecuzione degli interventi; tale ipotizzata carenza ha consentito di prospettare la sussistenza della violazione da parte dei contraenti (impresa ausiliaria e impresa ausiliata) della disciplina in tema di avvalimento, configurandosi, al contempo, profili di responsabilità in capo alla stazione appaltante in ordine all'omessa verifica sul rispetto degli impegni contrattuali derivanti dagli avvalimenti, ex art. 89, comma 9 del d.lgs. 50/2016.

Si rilevava, inoltre, che dalla documentazione trasmessa non era emerso lo svolgimento delle specifiche verifiche, espressamente richieste dal Codice dei contratti, che devono essere rivolte ad accertare l'effettivo impiego, nell'esecuzione dell'appalto, delle risorse oggetto di avvalimento, di cui si richiede specifico riscontro documentale, in relazione all'attuale stato di avanzamento dei lavori.

A tale riguardo, si richiedeva alla stazione appaltante di documentare l'eventuale effettivo svolgimento delle verifiche volte ad accertare il concreto impiego, nell'esecuzione dell'appalto, delle risorse oggetto di avvalimento, ai sensi dell'art. 89, comma 9 del Codice, nonché a fornire un aggiornamento all'attualità del cantiere, in relazione alla risoluzione del contenzioso in essere, e degli importi eventualmente maturati dall'impresa esecutrice.

Controdeduzioni delle parti

A riscontro di detta comunicazione perveniva la comunicazione dell'impresa [... OMISSIS ...], acquisita al prot. 55028 del 08.07.2019, con la quale veniva ricostruito il contenzioso in essere afferente alla procedura di gara, precisando che *“Il TAR Lazio Roma, sezione III, con la sentenza n. 6477/20 18 del 12 giugno 20 18 ha accolto il ricorso proposto dalla scrivente, annullando le aggiudicazioni disposte sia in favore della [... OMISSIS ...] che della [... OMISSIS ...]”* e che *“Con appello notificato in data 12 ottobre 2018, la società [... OMISSIS ...] ha impugnato tale sentenza”*, con l'ulteriore specificazione che *“All'esito della camera di consiglio del 13 dicembre 2018, con ordinanza n. 6045/2018 del Consiglio di Stato, V sezione, pubblicata in data 14 dicembre 2018 è stata disposta la sospensione degli effetti della sentenza di primo grado”*.

Nella medesima nota veniva evidenziato lo sviluppo di tale contenzioso, rilevando che era stata *“Fissata l'udienza pubblica di merito per la data del 4 aprile 2019, e svoltasi la fase decisoria dell'appello, con sentenza n. 4198 del 20 giugno 2019 (che si allega), il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza di primo grado, respingendo il ricorso ivi proposto, con conseguente annullamento di tutti gli atti amministrativi e negoziali posti in essere in esecuzione della sentenza di primo grado”* e che *“Conseguentemente, ogni atto e/o negozio giuridico è stato privato di effetti, ivi compreso il contratto di avvalimento de quo, la cui efficacia era direttamente subordinata alla efficacia della aggiudicazione (cfr. art. 3 contratto di avvalimento del 25.10.2016), travolta definitivamente dalla sentenza di seconde cure*

che ne ha dichiarato la caducazione automatica, in uno alla graduatoria ed al contratto medio tempore stipulato”, con allegazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 4198/2019.

Nessun riscontro risulta pervenuto da parte della stazione appaltante RFI.

In data 22.07.2019 risulta acquisita la comunicazione prot. n. 59273 del Consorzio Stabile [... OMISSIS ...], presumibilmente riferendosi ad un appalto diverso da quello in oggetto, senza fornire utili elementi istruttori.

Considerato in diritto

Come rappresentato in premessa, l'istruttoria ha riguardato la verifica del corretto utilizzo dell'avvalimento, intercorso tra l'impresa ausiliaria Consorzio Stabile [... OMISSIS ...] e l'impresa ausiliata [... OMISSIS ...], per la dimostrazione del possesso della qualificazione SOA nella categoria OG1-VII, posseduta dalla citata impresa ausiliata solo nella classifica V, durante la fase di partecipazione ed aggiudicazione della gara de qua, indetta da RFI, e comunque sino alla data del 19.04.2019 (data di rilascio di nuova attestazione SOA nella classifica VIII).

Dalle dichiarazioni rese in particolare dalla stazione appaltante e dall'impresa ausiliata [... OMISSIS ...]. è emerso che non si è fatto ricorso all'utilizzo di mezzi, attrezzature e manodopera messe a disposizione dal Consorzio Stabile [... OMISSIS ...] in forza del contratto di avvalimento in essere, facendo sostanzialmente riferimento alla circostanza in base alla quale l'appalto *“è stato sottoposto ad ordinanza da parte del Consiglio di Stato di sospensione dell'esecutività della sentenza del TAR LAZIO”*, pur dando atto dell'esecuzione di alcuni contratti attuativi, con il perfezionamento di relativi SAL attestanti comunque un significativo avanzamento dei lavori. Dall'esame della documentazione prodotta, si evince infatti, in riferimento al contratto attuativo 2/A, identificato dall'impresa come avente ad oggetto i *“Lavori di completamento della Sala CCC del Posto Centrale di Pescara nonché realizzazione di nuovi locali adiacenti completi di impianti tecnologici nel Fabbricato Servizi Accessori 8° binario - Stazione di Pescara”*, uno stato di avanzamento al 31.01.2019 pari ad euro 949.700,93.

In riferimento al contratto applicativo n. 3/A, avente ad oggetto la *“Realizzazione fabbricati tecnologici propedeutici alla elettrificazione della linea Civitanova-Albacina”*, risulta uno stato di avanzamento al 31.01.2019 pari ad euro 1.121.679,90.

In riferimento al contratto applicativo n. 4/A, avente ad oggetto i *“Lavori di realizzazione del nuovo atrio di ingresso nel FSA di Pescara Centrale lato Via Enzo Ferrari completo di scale ed ascensore, per consentire l'accesso al personale FSI e visitatori”*, risulta uno stato di avanzamento al 31.01.2019 pari ad euro 799.980,72.

In riferimento al contratto applicativo n. 5/A, avente ad oggetto i *“Lavori di realizzazione dei nuovi uffici nel Fabbricato Servizi Accessori di Pescara Centrale - 8° binario 5^ e 6^ stecca (lato Sud)”*, risulta uno stato di avanzamento al 31.01.2019 pari ad euro 597.615,94.

A tali SAL va altresì aggiunto l'importo contabilizzato per il SAL del contratto applicativo n. 1, avente ad oggetto i lavori di *“Adeguamento funzionale del fabbricato viaggiatori e MS delle pertinenze esterne nella Stazione ferroviaria dell'Aquila”*, per i quali

risulta uno stato di avanzamento al 07.01.2019 pari ad euro 119.760,61.

In riferimento a tali risultanze, si richiama in primo luogo il disposto di cui all'art. 89 del d.lgs. 50/2016, con particolare riguardo al comma 9, il quale prevede espressamente che *“In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto d'appalto. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori”*.

In riferimento alle suddette considerazioni svolte, si rileva che, alla luce del sopra richiamato quadro normativo, nella fase iniziale e per tutta la durata dell'appalto dovrà essere assicurato che *“le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto d'appalto”*.

Peraltro, si osserva che in tema di avvalimento SOA è stato precisato che *“l'attestazione SOA costituisce il frutto di una valutazione complessiva degli svariati elementi facenti parti dell'organizzazione aziendale, che non coincide con la mera sommatoria degli stessi e che non ne consente una considerazione atomistica”* e che qualora *“oggetto dell'avvalimento è un'attestazione SOA di cui la concorrente è priva, occorre, ai fini dell'idoneità del contratto, che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata l'intera organizzazione aziendale – comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse – che, complessivamente considerata, le ha consentito di acquisire l'attestazione da mettere a disposizione”* (Cons. Stato, sentenza n. 852 del 23 febbraio 2017).

Alla luce del sopra delineato quadro normativo, in assenza di un apporto concreto dei mezzi e delle risorse dell'impresa ausiliaria, si rileva che le deduzioni sopra riportate non risultano idonee a legittimare l'esecuzione diretta delle lavorazioni da parte dell'ausiliata, in relazione alla qualificazione richiesta dal bando di gara nella categoria OG1-VII, non risultando sufficiente il riferimento alla qualificazione posseduta dall'impresa ausiliata [... OMISSIS ...] nella classifica V della medesima categoria, laddove solamente in esito al rilascio dell'attestazione n. 6442/63/01 in data 19.04.2019, l'impresa ha acquisito la qualificazione in OG1 nella classifica VIII, rilevandosi pertanto l'esecuzione dei lavori, sino a tale data, in assenza di adeguata qualificazione.

A tale riguardo, parrebbe evidenziarsi che la capacità esecutiva dell'impresa appaltatrice non si possa valutare in relazione ai singoli interventi eseguiti in attuazione del suddetto accordo quadro, quanto piuttosto all'importo del lotto oggetto di affidamento e della qualificazione richiesta ai fini della partecipazione alla gara de qua, in considerazione dell'esigenza di soddisfare le garanzie di esecuzione richieste dalla stazione appaltante in relazione al complesso delle prestazioni esigibili nell'ambito dell'accordo quadro, in ottica anche di salvaguardia dei principi di par condicio degli operatori economici, di trasparenza e correttezza della procedura di gara.

Inoltre, dalla documentazione trasmessa non si evince lo svolgimento delle specifiche

verifiche, espressamente richieste dal Codice dei contratti, che devono essere rivolte ad accertare l'effettivo impiego, nell'esecuzione del contratto, delle risorse oggetto di avvalimento, di cui si richiede specifico riscontro documentale, in relazione all'attuale stato di avanzamento dei lavori, laddove nessuna specifica controdeduzione risulta formulata da RFI a riscontro delle risultanze istruttorie.

In esito a quanto venuto in rilievo, pare quindi potersi rilevare che nella fase esecutiva del contratto, non vi sia stato, almeno sino all'epoca dei riscontri forniti, alcun apporto dell'impresa ausiliaria, idoneo a supportare l'impresa esecutrice in relazione al possesso della qualificazione SOA richiesta per la partecipazione ai lavori in esame nella categoria OG1-VII classifica, non posseduta per intero dall'impresa ausiliata al momento dell'esecuzione degli interventi, alla luce degli importi contabilizzati; tale ipotizzata carenza consentirebbe di prospettare la sussistenza della violazione da parte dei contraenti (impresa ausiliaria e impresa ausiliata) della disciplina in tema di avvalimento, configurandosi, al contempo, profili di responsabilità in capo alla stazione appaltante in ordine alla mancata dimostrazione dell'avvenuta verifica sul rispetto degli impegni contrattuali derivanti dagli avvalimenti, ex art. 89, comma 9 del d.lgs. 50/2016.

In relazione a tale violazione, nel prendere atto dell'intervenuta sentenza del Consiglio di Stato n. 4198/2019, di accoglimento dell'appello - con la quale è stata decisa *“la caducazione automatica ex art. 336, comma 2, Cod. proc. civ., di tutti gli atti (amministrativi e negoziali) che la stazione appaltante, soccombente in primo grado, ha adottato nel corso di durata del giudizio per dare attuazione alla sentenza impugnata; in particolare è caducato il provvedimento di riformulazione della graduatoria e l'aggiudicazione adottata a favore della [... OMISSIS ...] con ogni ulteriore conseguenza, ivi compreso il venir meno del contratto stipulato”* - resta comunque confermato l'addebito sopra formulato, in ordine al non corretto utilizzo dell'avvalimento, rilevando le prestazioni eseguite sino alla data dell'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 6045/2018, ai fini della verifica, da parte della stazione appaltante, del corretto adempimento contrattuale.

Tutto ciò considerato e ritenuto, in esito all'istruttoria espletata nell'ambito del procedimento di vigilanza in epigrafe

DELIBERA

- di confermare i rilievi e le criticità contestate alle parti con la comunicazione delle risultanze istruttorie prot. n. 50088 del 20.06.2019, ravvisando la non corretta applicazione dell'art. 89 del d.lgs. n. 50/2016, ed in particolare di quanto previsto dal comma 9 del citato articolo, posto che non è risultato all'attualità, nella fase esecutiva dei lavori, un effettivo apporto dell'impresa ausiliaria CONSORZIO STABILE [... OMISSIS ...], in termini di personale e risorse, idoneo a configurare la messa a disposizione della capacità esecutiva connessa al possesso della qualificazione SOA nella Categoria OG1-VII, richiesta ai fini della partecipazione alla procedura di gara in esame;
- di ritenere censurabile l'operato della stazione appaltante RFI, in relazione alla mancata attivazione di iniziative concrete per garantire il rispetto degli impegni contrattuali derivanti dagli avvalimenti, ex art. 89, comma 9 del d.lgs. 50/2016;

- dà mandato al competente Ufficio dell'Autorità di inviare la presente delibera ai soggetti già destinatari della comunicazione di risultanze istruttorie, invitando la stazione appaltante RFI a comunicare entro 30 giorni dalla trasmissione della presente delibera, le valutazioni condotte e le determinazioni assunte in esito al contenuto del deliberato consiliare, in relazione al disposto di cui all'art. 89, comma 9 del Codice.

Il Presidente f.f.
Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 4 novembre 2019
Il Segretario *Maria Esposito*